

IMPORTANTE CIRCOLARE SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Anche a seguito di segnalazioni e sollecitazioni dell'Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie), il Presidente del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, d'intesa con il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, ha inviato la Direttiva che riportiamo, inoltrata dalla Direzione politiche sociali e politiche per la famiglia e la Direzione sanità della Regione Piemonte agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, ai Direttori delle Aziende sanitarie locali e alle associazioni di volontariato impegnate nel settore degli affidamenti e delle adozioni.

Riteniamo positivo il richiamo alle finalità dell'affidamento familiare in essa contenute e alle competenze delle istituzioni richiamate.

Rispetto alla durata degli affidamenti dobbiamo rilevare che la proroga si rende sovente necessaria in considerazione della gravità delle situazioni familiari degli affidati; secondo gli ultimi dati forniti dalla stessa Regione Piemonte su 1.364 minori affidati (compresi anche quelli a parenti) 224 erano affidati da due a quattro anni e 410 da oltre i quattro anni.

Già nel 2009 nel 2° Rapporto supplementare alle Nazioni unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, curato dal Gruppo di lavoro coordinato da *Save the children*, si segnalava che: «Fermo restando che obiettivo prioritario è, per quanto possibile, il rientro del bambino nella sua famiglia di origine, va precisato che un affidamento non può essere giudicato riuscito o meno solo in base alla sua durata e al rientro nella sua famiglia d'origine. L'attuale disciplina legislativa non pregiudica la possibilità di disporre affidamenti anche a lungo termine, se nell'interesse del minore e non come conseguenza di "incuria" da parte dell'ente locale. Infatti il limite di 2 anni, previsto dal legislatore nel 2001 per gli affidamenti consensuali realizzati dal Servizio locale d'intesa con la famiglia d'origine o col tutore dei minori, può essere prorogato dal Tribunale per i minorenni, in applica-

zione dell'articolo 4 della legge 149/2001, come già avviene in diverse giurisdizioni».

D'altra parte, se esaminiamo i dati emersi dalle prime risultanze dell'indagine "Bambine e bambini allontanati dalla famiglia d'origine. Affidamenti familiari e collocamenti in comunità", diffusi nel 2012 (1) risulta che il 37% dei bambini è stato allontanato per inadeguatezza genitoriale, il 9% per problemi di dipendenza di uno o entrambi i genitori, l'8% per problemi di relazioni nella famiglia, il 7% per maltrattamenti e incuria e il 6%, infine, per problemi sanitari di uno o entrambi i genitori. Spesso a queste problematiche relazionali interne alla famiglia si sommano difficoltà economiche, abitative e lavorative di uno o entrambi i genitori.

Direttiva dei giudici del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta

«Di fronte all'estrema importanza dell'istituto giuridico dell'affidamento etero familiare, valida alternativa alla comunità educativa, noi giudici in servizio al Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta pensiamo che sia importante ribadire e fissare alcuni punti che già stanno caratterizzando le prassi in uso da parte degli operatori dei servizi territoriali e introdurre alcune precisazioni e/o raccomandazioni per garantire una corretta applicazione dell'istituto in esame e per attuare una sempre più incisiva ed efficace tutela dell'infanzia in difficoltà.

1. *L'affidamento etero familiare è un istituto giuridico che ha natura provvisoria, finalizzato a garantire il superamento, attraverso ogni forma di sostegno, delle condizioni di disagio della famiglia d'origine del minore. La sua durata massima è quindi indicata dal legislatore in due anni, periodo normalmente sufficiente per il superamento da parte della famiglia d'origine delle difficoltà riscontrate; è però possibile una proroga dell'affidamento nei casi in cui le difficoltà della famiglia d'origine non siano venute meno. In queste situazioni il Tribunale può adottare ulteriori provvedimenti nell'interesse*

(1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, "Bambine e bambini temporaneamente fuori dalla famiglia di origine. Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31 dicembre 2010. Sintesi delle prime risultanze", in *Quaderni della ricerca sociale* n. 19/2012.

del minore, tra i quali rientra certamente la proroga dell'affidamento in atto. In altri casi invece l'affidamento è disposto per un periodo di tempo inferiore ai due anni, ritenuto dal Tribunale sufficiente.

2. Ogni sei mesi il Consorzio dei servizi sociali (2) che segue il singolo caso di affidamento deve relazionare al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'affido. Nel caso in cui vi siano dubbi o problemi, potranno essere contattate le assistenti sociali dell'ufficio adozioni del Tribunale che si occupano anche degli affidamenti.

3. La proroga dell'affidamento (anche se nato consensualmente) trascorsi i primi due anni spetta al Tribunale per i minorenni. Almeno sei mesi prima della scadenza il servizio sociale che segue il minore dovrà inviare una relazione alla Procura della Repubblica minorile, ufficio che, valutata la situazione, potrà eventualmente presentare un ricorso al Tribunale per la proroga. Nel caso in cui non vi sia questa attivazione il minore dovrà rientrare in famiglia allo scadenza del termine fissato per la durata dell'affidamento.

4. Non sono ammissibili proroghe di fatto gestite autonomamente (e abusivamente) da parte del servizio sociale, a meno che al momento della scadenza dell'affidamento sia pendente un procedimento civile per la proroga. Nel caso in cui si riscontri una situazione di possibile abbandono da parte della famiglia d'origine (anche sotto l'aspetto della perdurante grave inadeguatezza) o anche soltanto il dubbio di una siffatta situazione, il servizio sociale dovrà immediatamente segnalare la situazione nella sua oggettività alla Procura della Repubblica minorile.

5. Nel corso del processo avente ad oggetto l'eventuale proroga dell'affidamento, devono essere sentiti gli affidatari; essi non essendo parte processuale non sono legittimati a costituirsi e a depositare memorie difensive ma la loro voce deve avere spazio nel processo.

6. È auspicabile che, come già avviene in alcune parti del territorio, al momento dell'avvio dell'affidamento sia consegnata alla famiglia affidataria una scheda o una relazione contenente il dispositivo del provvedimento e ogni notizia utile sulla famiglia d'origine e sulle condizioni fisiche e psicologiche del minore. In particolare dovranno essere fornite chiare indica-

zioni sui diritti della famiglia d'origine e sui poteri degli affidatari. Dovranno anche essere indicate le misure sociali e psicologiche a sostegno del minore. Nel caso in cui sussistano dubbi interpretativi su aspetti processuali, l'operatore dovrà consultare il tutore e il curatore, se nominati, oppure il Tribunale (ove esiste un ufficio per i contatti con i servizi territoriali), evitando in ogni modo di trasmettere notizie infondate che potrebbero provocare danni anche al minore (come avvenuto di recente con la comunicazione agli affidatari ed al minore ormai grandicello, della definitiva sentenza di adozione con interruzione dei rapporti con le origini quando invece era stato presentato reclamo alla Corte di Appello).

7. Gli affidatari dovranno essere aggiornati tempestivamente sugli sviluppi dei procedimenti relativi al bambino da loro accolto e a loro dovranno altresì essere segnalati tempestivamente fatti salienti riguardanti la famiglia d'origine che possano comportare ripercussioni sul progetto di affido del minore.

8. Si richiama il decreto della Giunta regionale della Regione Piemonte del 28 novembre 2012, n. 27-4956, che all'esito di un lungo confronto tra l'Autorità giudiziaria minorile e gli operatori dei servizi socio-sanitari, ha formulato le indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari sulla fase di passaggio del minore dalla famiglia affidataria a quella a rischio giuridico (idonea alla sua possibile adozione). In linea generale, anche nel caso di rientro del bambino nella sua famiglia d'origine, il passaggio dovrà avvenire con gradualità e se possibile si dovrà favorire il mantenimento di un rapporto tra il bambino e la famiglia affidataria.

9. Le famiglie affidatarie devono essere scelte e preparate a costituire una risorsa di accoglienza temporanea, quale aiuto alla famiglia d'origine del bambino ed al bambino stesso in un contesto progettuale di aiuto deciso dai servizi.

Si pregano i destinatari di diffondere le sopraindicate direttive a tutti gli operatori dei servizi socio-sanitari del territorio. La Segreteria trasmetterà alle Associazioni di famiglie affidatarie e adottive che operano nelle due Regioni.

Il presidente del Tribunale per i minorenni, Fulvio Villa.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Anna Maria Baldelli.

Torino, 11 giugno 2013».

(2) Deve intendersi per Consorzio l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.